


ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO



**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E
LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E
GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 196/2003**

*Approvato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
nella seduta Consigliare del 16 novembre 2015
ad integrazione del Regolamento approvato in data 22/12/2006*

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 196/2003

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Sondrio

PREMESSO CHE:

- Gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- Il medesimo articolo 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere eseguita nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati personali, sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati giudiziari ed idonei a rivelare lo stato di salute separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g);
- l'articolo 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra le banche di dati gestite da diversi titolari, oppure altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione e la diffusione;

RITENUTO NECESSARIO, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da ciascun Ordine e in particolare le operazioni di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che ciascun Ordine deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005), concernente il trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione;

VISTA l'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/2005, del 21 dicembre 2005, relativa al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;

ACQUISITO in data 7 dicembre 2006 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sullo schema-tipo di regolamento relativo al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte degli Ordini Professionali sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia;

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito dell'Ordine attraverso la pubblicazione anche nel sito Internet dell'Ordine;

DELIBERA di adottare il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali:

Articolo 1

(Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali)

Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, per perseguire le finalità istituzionali espressamente individuate da apposita previsione di legge, ovvero per:

- a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
- b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente.
- c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio.

Articolo 2

(Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali)

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, gli allegati che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 6, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente indicate nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

Le operazioni di comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Sono utilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, D. lgs. 196/2003)

Articolo 3

(Riferimenti normativi)

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge citate, si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Articolo 4 **(Articolazione del Regolamento)**

Il presente Regolamento individua i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio secondo l'elenco della seguente tabella:


N.	Denominazione del trattamento
1	Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
2	Gestione e tenuta dell'Albo, dei registri e degli elenchi vari degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
3	Gestione dei dati in materia disciplinare, sia in funzione amministrativa sia giurisdizionale
4	Gestione componenti degli organi elettivi e in materia elettorale
5	Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni
6	Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza

Articolo 5 **(Norme di chiusura)**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua delibera di adozione e, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è aggiornato ed integrato periodicamente, e diffuso mediante l'adozione di adeguate forme di pubblicità.

Sondrio, 16 novembre 2015

Il Presidente
del Consiglio dell'Ordine
ing. Marco Scaramellini



Il Segretario
del Consiglio dell'Ordine
ing. Paolo Bissoni

